

MODULO RICHIESTA RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI

All'Ufficio Tributi
del Comune di Trepuzzi (Le)

Il/La sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____
Residente a _____ Via _____ n. _____
Codice fiscale _____ tel. _____
e-mail/pec _____@_____

(da compilare solo per le persone giuridiche)

in qualita di legale rappresentante della Ditta/Societa/Associazione/altro

Ragione sociale _____
p.lva/cod.fiscale _____ tel. _____
e-mail/pec _____@_____

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate comunali del Comune di Trepuzzi, di rateizzare il seguente avviso di accertamento:

n. _____ relativo all'anno _____ tributo _____ notificato il _____

per un importo complessivo pari ad € _____ con n. _____ rate mensili, decorrenza _____ oltre interessi come per legge.

La richiesta della suddivisione in n. _____ rate è motivata da una situazione di temporanea difficoltà economica o finanziaria, ovvero di carenza di liquidità, e pertanto impossibilità ad effettuare il pagamento entro la scadenza indicata nell'atto notificato.

A tal fine si allega copia del documento di identità.

Trepuzzi lì _____

Il dichiarante _____

SI AUTORIZZA:

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott. Diego Mazzotta

Art. 22 – Dilazione e sospensione del pagamento

Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

Per i debiti di natura tributaria, riguardanti avvisi di accertamento ed ingiunzioni, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, e per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili non aventi natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi, dei regolamenti o altri provvedimenti disciplinanti ogni singola entrata non tributaria, possono essere concesse dilazioni o rateizzazioni di pagamento, a domanda, alle condizioni di cui ai commi successivi.

Per i debiti di natura tributaria, il Funzionario responsabile del tributo, e per i debiti di natura non tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi, dei regolamenti o altri provvedimenti specifici, il Responsabile dell'entrata, su specifica domanda dell'interessato, e prima dell'inizio delle procedure di esecuzione, possono concedere, per ragioni di obiettive difficoltà economiche, autocertificate dal contribuente, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole:

- a) Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari ad euro 100,00;
- b) da € 101,00 ad € 500,00 fino a 12 rate mensili;
- c) da € 501,00 ad € 2.000,00 fino a 18 rate mensili;
- d) da € 2.001,00 ad € 3.000,00 fino a 24 rate mensili;
- e) da € 3.001,00 ad € 6.000,00 fino a 36 rate mensili;
- f) da € 6.001,00 ad € 15.000,00, fino a 48 rate mensili;
- g) da € 15.001,00 ad 50.000,00 fino a 60 rate mensili;
- h) da € 50.001,00 fino a 72 rate mensili;
- i) Per importi pari o superiori a 30.000 euro, il funzionario deve richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore.

È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione e altri casi straordinari documentabili).

Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.